



**COMUNE DI MUSILE DI PIAVE**  
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE DI FOGNATURA

*Adottato con Delibera Consiliare n. 42 del 29/05/98*

<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>3</b>
<b>NORME GESTIONALI</b>	<b>4</b>
SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
ART. 1 - Oggetto e scopi del Regolamento	4
ART. 2 - Definizioni	5
ART. 3 - Classificazione delle utenze e degli scarichi	6
ART. 4 - Competenze	8
SEZIONE II - REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI	10
ART. 5 - Prescrizioni ed obblighi generali	10
ART. 6 - Prescrizioni ed obblighi per le Utenze Civili	11
ART. 7 - Prescrizioni ed obblighi per le Utenze Produttive	13
SEZIONE III - DOMANDA E AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO	15
ART. 8 - Richiesta di autorizzazione all'allacciamento - Utenze civili	15
ART. 9 - Richiesta di autorizzazione all'allacciamento - Utenze produttive	17
ART. 10 - Titolarità dell'autorizzazione allo scarico	19
ART. 11 - Modifica dell'approvvigionamento o delle attività produttive	20
SEZIONE IV - ESECUZIONE, COLLAUDO ED ESERCIZIO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO	21
ART. 12 - Esecuzione delle opere di allacciamento	21
ART. 13 - Collaudo delle opere di allacciamento e attivazione dello scarico	21
ART. 14 - Esecuzione d'Ufficio del progetto e delle opere di allacciamento	22
ART. 15 - Manutenzione delle opere di allacciamento	23
ART. 16 - Ispezioni e controlli	23
ART. 17 - Responsabilità degli utenti	24
ART. 18 - Rifusione dei danni alle infrastrutture	24
ART. 19 - Revoca dell'autorizzazione e recesso	25
SEZIONE V - ASPETTI TRIBUTARI E SANZIONI	26
ART. 20 - Tariffe sulle acque di scarico	26
ART. 21 - Sanzioni	26
ART. 22 - Norme transitorie	27

## **P R E M E S S A**

Ai sensi della Legge 10/05/1976, n. 319, e ai sensi dell'art. 60 della Legge Regionale 16/04/1985, n. 33, l'Ente che gestisce il servizio pubblico di fognatura e depurazione delle acque usate, deve predisporre e far rispettare un apposito regolamento che disciplini l'uso della pubblica fognatura da parte degli utenti, nonché stabilisca i limiti di accettabilità dei reflui provenienti da insediamenti produttivi o comunque non assimilabili ad insediamenti civili.

## **N O R M A T I V A   D I   R I F E R I M E N T O**

La materia è regolata dalle seguenti normative:

- Legge statale 10/05/1976, n. 319 e relative modifiche ed integrazioni;
- Legge statale 24/12/1979, n. 650 e relative modifiche ed integrazioni;
- Legge regionale 05/03/1985, n. 24;
- Legge regionale 16/04/1985, n. 33;
- Legge regionale 23/04/1990, n. 28;
- Legge regionale 31/10/1994, n. 62.

Gli aspetti tecnico/progettuali fanno riferimento a:

- Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 07/01/1974, n.11633;
- Delibera Comitato dei Ministri 04/02/1977.

Si accolgono inoltre le indicazioni presenti nel Piano Regionale di Risanamento delle Acque approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento in data 1 settembre 1989, n.962. Per gli aspetti tributari si fa riferimento, oltre a quanto disposto dalla citata Legge 319/76, alle disposizioni di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639, nonché all'art. 3 del D.L. 28/02/1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, nella Legge 153/81, ed infine alle leggi finanziarie attualmente vigenti. Quanto al contenzioso, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26/10/1972, n. 638.

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente regolamento, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.

## NORME GESTIONALI

### SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

#### **ART. 1 - Oggetto e scopi del Regolamento**

- 1.1. Il presente Regolamento disciplina l'uso della fognatura per scarichi civili e produttivi nel territorio del Comune di Musile di Piave.
- 1.2. Il Regolamento costituisce vincolo per quanto alle specifiche competenze, sia per gli utenti, anche nel corso di eventuali future estensioni, sia per l'Ente gestore stesso.
- 1.3. Il Regolamento ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo da parte delle autorità competenti. Costituiscono inoltre parte integrante del Regolamento alcuni criteri progettuali e costruttivi che dovranno essere rispettati nella definizione e realizzazione delle reti fognarie.
- 1.4. In particolare il Regolamento ha lo scopo di stabilire:
  - a) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;
  - b) le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
  - c) i limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo;
  - d) le modalità di sigillatura della saracinesca di intercettazione della eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di depurazione;
  - e) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
  - f) le norme tecniche di allacciamento;
  - g) i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento, delle tariffe e delle relative modalità di esenzione;
  - h) le sanzioni amministrative;
  - i) i rapporti, in generale, tra l'Ente Gestore e gli utenti del servizio;
- 1.5. Le prescrizioni e le indicazioni riportate nel presente Regolamento dovranno essere rispettate in tutte le realizzazioni di sistemi fognari relativi ai nuovi fabbricati (sia civili che industriali) e alle nuove reti comunali. A tali indicazioni dovranno inoltre sottostare i

progetti di ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati esistenti quando l'adeguamento del sistema di fognatura non risulti, tecnicamente ed economicamente, troppo oneroso.

## **ART. 2 - Definizioni**

- 2.1. Per *Legge* si intende la legge 10/05/1976, n. 319, successive modifiche ed integrazioni, nonché, le norme statali e regionali in materia di disciplina per la tutela delle acque.
- 2.2. Per *Ente gestore*, termine usato nel corso del testo del presente Regolamento, si intende il Comune che recepisce tale Regolamento.
- 2.3. Per *utenti* si intendono tutti i soggetti che usano dei servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici a qualunque uso adibiti, inclusi anche stabilimenti ed opifici industriali.
- 2.4. Per *canone* si intende il tributo dovuto dagli utenti all'Ente gestore del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto.
- 2.5. Per *acque bianche* si intendono le acque meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee.
- 2.6. Per *acque assimilabili alle bianche* si intendono le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti della tabella A della Legge 319/76.
- 2.7. Per *acque nere* si intendono, in generale, le acque usate per le attività dell'uomo provenienti da insediamenti civili e da insediamenti produttivi, quando non conformi ai limiti della tabella A della L. 319/76.

Si distinguono in:

- acque nere propriamente dette: scarico esclusivo dei WC;
  - acque saponate propriamente dette: scarico lavelli, lavatrice, doccia, vasca, ecc.;
  - acque grasse propriamente dette: scarico cucine.
- 2.8. Per *impianto di fognatura* si intende il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali (meteoriche, di lavaggio, ecc.) e quelle reflue provenienti dalle attività umane in genere.
  - 2.9. Le canalizzazioni, in funzione del ruolo che svolgono nella rete fognaria, sono distinte secondo le seguenti terminologie:

- *fogne*: canalizzazioni elementari che raccolgono le acque provenienti da fognoli di allacciamento e/o da caditoie, convogliandole ai collettori;
  - *collettori*: canalizzazioni costituenti l'ossatura principale della rete, che raccolgono le acque provenienti dalle fogne e, allorché, conveniente, quelle da essi direttamente addotte da fognoli e/o caditoie. I collettori, a loro volta, confluiscono in un emissario;
  - *emissario*: canale che, partendo dal termine della rete, adduce le acque raccolte al recapito finale.
- 2.10. Per *fognatura separata* si intende la fognatura costituita da due differenti reti: una per le sole acque nere, definita fognatura nera, ed una per le sole acque bianche, definita fognatura bianca.
- 2.11. Per *fognatura mista* si intende la fognatura costituita da una sola rete per le acque sia bianche che nere.
- 2.12. Per *impianto di pre-trattamento* si intende ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti quali-quantitativi richiesti per l'immissione nella fognatura pubblica, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici.
- 2.13. Per *impianto di depurazione* si intende ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad essa convogliato dai collettori fognari.
- 2.14. Per *fabbricati nuovi* si intendono quelli per cui è stata rilasciata concessione edilizia per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento;
- 2.15. Per *fabbricati esistenti* si intendono quelli per cui è stata rilasciata la concessione edilizia antecedente la data di entrata in vigore del Regolamento.

### **ART. 3 - Classificazione delle utenze e degli scarichi**

- 3.1. Agli effetti dei recapiti e della depurazione, le utenze si distinguono in produttive e civili, ai sensi dell'art. 1 quater, commi a) e b), della legge 8/10/1976, n. 690.
- 3.2. Per *insediamento civile* si intende uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi, ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui al comma successivo, che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile sono considerate civili.

- 3.3. Per *insediamento o complesso produttivo*, si intende uno o più edifici, od installazioni collegati tra loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione o trasformazione di beni.
- 3.4. Le *utenze* si distinguono in *civili* e *produttive* a seconda che diano origine a scarichi provenienti da insediamenti civili o produttivi come descritto ai successivi punti 3.5 e 3.6.
- 3.5. Per *scarichi di insediamenti civili* si intendono quelli provenienti dagli insediamenti definiti dal comma 3.2. Ai fini del presente Regolamento, gli scarichi degli insediamenti civili si definiscono e suddividono in :

a) scarichi di tipo A, quelli provenienti:

- I. dagli insediamenti adibiti ad abitazione o ad attività alberghiera, ricreativa, turistica o scolastica con esclusione dei laboratori scientifici e di analisi;
- II. da ogni altra attività industriale, artigianale, agricola o relativa a prestazioni di servizi che, prima di ogni o qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella;

temperatura	= 30 °C
pH	= 7,5 - 8,5
solidi sospesi	= 500 mg/l
COD	= 900 mg/l
BOD	= 500 mg/l
N totale	= 80 mg/l
N ammoniacale	= 30 mg/l
P totale	= 20 mg/l
tensioattivi	= 10 mg/l
oli e grassi	= 100 mg/l

altri inquinanti, qualora presenti, dovranno essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti dalla tabella A allegata alla legge 10/05/1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni;

- III. dagli allevamenti ittici che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore a 1 Kg/mq. di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata pari o inferiore a 50 litri/secondo;

b) scarichi di tipo B, quelli provenienti dalle imprese singole o associate, dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, suini, avicoli e cunicoli, che dispongono in proprie-

- tà o in conduzione, anche se legati da un rapporto cooperativo od associativo, di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- c) scarichi di tipo C, quelli provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie, veterinarie e di ricerca.
- 3.6. Per *scarichi di insediamenti produttivi* si intendono quelli provenienti dagli insediamenti definiti dal comma 3.3 e diversi da quelli definiti al precedente 3.5
- 3.7. Ai soli fini del presente Regolamento, gli scarichi civili si distinguono in :
- *abitativi*: quelli di tipo A, provenienti dagli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività turistica, sportiva, ricreativa e scolastica, con esclusione dei laboratori didattici;
  - *non abitativi*: tutti gli altri di tipo A e quelli di tipo B e C.
- 3.8. Per *scarico in corpo idrico superficiale* si intende il recapito di reflui mediante apposito collettore nel corpo idrico.
- 3.9. Per *scarico sul suolo e negli strati superficiali del suolo*, si intende il recapito di reflui nello strato superficiale di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili all'autodepurazione, nonché, sulle incisioni fluviali, torrentizie e del terreno, anche se sedi occasionali di deflussi idrici superficiali.
- 3.10. Per *scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee*, si intende il recapito di reflui mediante apposito manufatto che interessi direttamente i depositi alluvionali, sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi freatico ed artesiano), nonché, le formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale.

#### **ART. 4 - Competenze**

- 4.1. Sono di diretta competenza ed esclusiva responsabilità dell'Ente Gestore, che vi provvede a mezzo dei propri servizi tecnici, la costruzione e l'esercizio delle opere di raccolta e depurazione delle acque reflue e la sorveglianza tecnica nella costruzione degli allacciamenti in suolo pubblico. Gli stessi potranno essere eseguiti anche a cura dell'Ente Gestore.
- 4.2. In particolare l'Ente Gestore provvede:
- allo studio, progettazione e realizzazione delle opere necessarie per la raccolta e la depurazione delle acque di scarico, nonché dei potenziamenti, integrazioni ed eventuali modifiche che potranno in futuro rendersi necessarie;



- al rilascio delle autorizzazioni degli allacciamenti privati alle reti di fognatura, e agli sversamenti nei corpi idrici superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo;
- alla determinazione dei limiti di accettabilità e delle relative norme delle fognature;
- all'applicazione dei canoni di utenze secondo le vigenti disposizioni di legge;
- all'effettuazione dei necessari controlli sugli allacciamenti privati ed all'assunzione di eventuali provvedimenti a carico dei trasgressori;
- alla gestione delle opere.

4.3. Ulteriori estensioni delle competenze dell'Ente Gestore e degli utenti in base a quanto è previsto dalla Legge 10.05.1976, n. 319 e 24.12.1979, n. 650 e dalla Legge Regionale 33/85, recanti norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, potranno essere disciplinate con successive modifiche del presente Regolamento.

## SEZIONE II - REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI

### **ART. 5 - Prescrizioni ed obblighi generali**

- 5.1. Nel caso di sistema fognario separato, è tassativamente vietato sversare acque nere nel collettore della rete bianca, e acque bianche in quello della rete nera.
- 5.2. All'interno delle proprietà si devono tenere rigorosamente separati gli scarichi di acque meteoriche da quelli di acque inquinate di qualunque origine (comprese, per gli insediamenti produttivi, quelle meteoriche contaminate).  
Se la fognatura comunale è di tipo misto, le due linee devono correre distinte fino ai confini di proprietà, andandosi poi a raccordare in un pozzetto dal quale uscirà il collettore d'immissione alla fognatura comunale.  
Se la fognatura civile è a sistema separato, i proprietari sono tenuti ad inviare, con distinti condotti interni, le acque nere nelle canalizzazioni della rete nera, e quelle bianche nelle canalizzazioni della rete bianca.
- 5.3. Gli scarichi in zona non servita da fognatura hanno di norma recapito nei corpi idrici superficiali: qualora non sussista la possibilità di conveniente realizzazione di tali modalità di scarico può essere autorizzato il recapito sul suolo o negli strati superficiali del suolo, purché vengano rispettati i limiti e le modalità descritte nel presente Regolamento.
- 5.4. E' fatto divieto di scaricare acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee.
- 5.5. Al fine di garantire che quantità e qualità delle acque siano compatibili con eventuali destinazioni irrigue degli scoli, o col sistema di scolo, ogni qualvolta si tratti di sversare acque di scarico in canali consorziali, l'Ente sentirà obbligatoriamente il parere del competente Consorzio gestore.
- 5.6. E' vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che per qualità e quantità possano configurarsi come rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura.
- 5.7. Al fine di evitare sovraccarichi idraulici nelle canalizzazioni, l'Ente si riserva di stabilire, caso per caso, anche il valore della portata massima istantanea scaricabile in fognatura. Gli utenti produttivi eviteranno di concentrare i propri scarichi in periodi ristretti,

compatibilmente con il tipo di lavorazioni praticate, i macchinari disponibili, le eventuali capacità di accumulo esistenti. La portata massima istantanea non dovrà in ogni caso superare quella dichiarata all'atto della domanda di allacciamento.

- 5.8. Sono vietati accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti di lavorazione, che possano essere causa di fenomeni di trascinarsi o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque meteoriche.
- 5.9. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio d'inquinamento delle acque meteoriche in alcune zone dei complessi produttivi, l'Ente potrà richiedere la raccolta separata e il successivo convogliamento alle fognature con modalità da definirsi caso per caso.
- 5.10. Tutti gli utenti del servizio, civili e produttivi, sono comunque tenuti all'osservanza del Regolamento Edilizio e di Igiene, per quanto non in contrasto con la normativa vigente.

#### **ART. 6 - Prescrizioni ed obblighi per le Utenze Civili**

- 6.1. Gli insediamenti civili che ricadono in territorio servito da fognatura, dovranno obbligatoriamente immettere le proprie acque di rifiuto e le acque meteoriche nella fognatura. Tali scarichi sono sempre ammessi purché, osservino le prescrizioni e modalità previste dal presente Regolamento.
- 6.2. Gli scarichi civili in zona non servita da fognatura, oppure laddove l'allacciamento ad essa sia particolarmente oneroso dal punto di vista tecnico e/o economico, potranno avere recapito in un corpo idrico superficiale, sul suolo o negli strati superficiali del suolo, purché, rispettino le seguenti modalità previste dall'art. 17 della normativa del P.r.r.a.:
  - per i soli insediamenti adibiti a civile abitazione, non collegabili alle pubbliche fognature, è ammesso lo scarico, previa chiarificazione in vasche Imhoff, nei corpi idrici superficiali ovvero sul suolo secondo le modalità previste dalle normative tecniche generali riportate nell'allegato 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 e salvo il rispetto delle aree di salvaguardia di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236;
  - è ammesso lo spargimento sul suolo agricolo di liquami secondo le modalità indicate nelle norme definite nell'apposito Regolamento Comunale;
  - gli insediamenti che causano scarichi di tipo C, e non recapitano nella pubblica fognatura, devono essere dotati di idonei impianti di depurazione tali da condurre gli

- scarichi entro i limiti della tabella A1 e devono provvedere alla disinfezione degli stessi;
- tutti gli scarichi provenienti da insediamenti diversi dai tipi indicati nei punti precedenti, devono rispettare i limiti della tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319.
- 6.3. L'utente proprietario o il titolare di insediamento in zona agricola non servita da fognatura civile, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 9 della L.R. 05.03.1985, n. 24, dovrà dotarsi di adeguato sistema di smaltimento al fine di eliminare gli scarichi delle acque civili usate in bacini a cielo aperto. Sono ammesse, costituendo adeguato sistema di smaltimento, le vasche settiche tradizionali, le vasche Imhof, i pozzi neri, la sub-irrigazione semplice o drenata e i pozzi assorbenti. Le diverse forme andranno impiegate in relazione alle caratteristiche della zona e del sottosuolo e secondo il parere obbligatorio del Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. competente.
- 6.4. I limiti di accettabilità degli scarichi non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque appositamente prelevate allo scopo.
- 6.5. Nelle zone ove esiste o è prevista la fognatura civile a sistema misto, gli utenti civili, nei limiti di quanto stabilito dal presente Regolamento, sono obbligati ad immettervi tanto le acque nere quanto le acque bianche.
- 6.6. Gli scarichi all'interno delle proprietà dovranno essere raccolti e convogliati separatamente; occorrerà quindi che le linee di acque bianche e miste (saponate, nere e gialle propriamente dette) corrano distinte fino ai confini di proprietà, andandosi poi a raccordare alla fognatura comunale secondo quanto prescritto nell'art. 5.2.
- 6.7. Le proprietà vicine ad un corso d'acqua naturale od artificiale possono versarvi direttamente le acque bianche, previo parere favorevole dell'Ente.
- 6.8. Lo smaltimento delle acque domestiche (nere, saponate e grasse propriamente dette) deve avvenire secondo appropriati schemi, definiti in relazione al recapito di tali acque.
- *zona servita da fognatura collegata a impianto di depurazione:*  
il sistema di smaltimento dovrà essere di norma privo di vasche biologiche, eccetto la vasca condensagrassi che dovrà essere sempre presente; qualora la situazione altimetrica della rete interna rispetto al collettore pubblico non permetta allacciamenti con pendenza sufficiente, si ricorra ad appropriati pozzetti di cacciata da inserire in testa al condotto di allacciamento. Soluzioni tecniche diverse potranno essere autorizzate dall'Ente previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico;
  - *zona servita da fognatura non collegata a impianto di depurazione:*  
il sistema di smaltimento comprenderà la vasca biologica, la Imhoff, la condensagrassi e la settica a 3 scomparti, come riportato nella figura 1.3 in Allegato 1;

- *zona sprovvista di fognatura, con o senza spazio sufficiente per la dispersione:*  
si utilizzerà il sistema di vasche riportato al punto precedente, smaltendo i liquami tramite impianto di subirrigazione, qualora ci sia spazio sufficiente per tale impianto, o utilizzando idonei impianti di depurazione qualora lo spazio sia carente; in ogni caso gli scarichi dovranno rispettare i limiti sopra riportati.

Le vasche utilizzate negli schemi di smaltimento di cui sopra, devono essere opportunamente dimensionate.

- 6.9. In ogni schema di smaltimento è da prevedersi, per le acque inquinate, prima dell'allacciamento in fognatura o del collegamento con quelle meteoriche, un pozzetto d'ispezione secondo quanto descritto nell'art. 16 del presente Regolamento.
- 6.10. E' tassativamente vietato l'uso dei pozzi neri a tenuta.
- 6.11. I pozzi neri, i pozzi perdenti e le fosse settiche che dovessero essere disattivate o adattate opportunamente quando l'utenza civile venga allacciata alla fognatura, devono essere puliti, disinfettati e quindi demoliti o riempiti con materiale inerte costipato.

#### **ART. 7 - Prescrizioni ed obblighi per le UtENZE Produttive**

- 7.1. Per tutti gli insediamenti produttivi, l'autorizzazione all'allacciamento resta subordinata alla verifica da parte dell'Ente gestore della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convoglio e depurazione disponibili.
- 7.2. Le utenze produttive che si allacciano alla rete di fognatura, debbono rispettare con i propri scarichi i limiti di accettabilità indicati nella tabella C della L.10 maggio 1976, n. 319. L'Ente ha tuttavia la facoltà di consentire anche scarichi che superino i limiti della tabella C, compatibilmente con la capacità di depurazione dell'impianto di trattamento comunale.
- 7.3. Per quanto riguarda gli scarichi produttivi in zona non servita da fognatura, oppure laddove l'allacciamento ad essa sia tecnicamente ed economicamente oneroso, essi dovranno rispettare le seguenti indicazioni previste dal P.r.r.a.:
  - gli scarichi di insediamenti produttivi con recapito sul suolo, negli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale devono rispettare i limiti indicati nella tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319, fatto salvo il potere dell'autorità competente di imporre limiti più restrittivi per casi particolari, in funzione degli inquinanti presenti e dei volumi di acqua scaricata.

- nella fascia di ricarica degli acquiferi, gli scarichi sul suolo degli insediamenti produttivi devono rispettare i limiti della tabella A3 allegata alla normativa del P.r.r.a.;
- 7.4. Le utenze produttive, i cui scarichi non rientrino nei limiti di accettabilità stabiliti nel presente Regolamento, hanno l'obbligo di provvedere mediante idonei impianti di pretrattamento alla correzione delle caratteristiche non compatibili con i limiti stessi. Gli utenti produttivi restano esclusivi responsabili della raccolta, l'allontanamento e lo smaltimento dei residui di qualsiasi natura prodotti negli impianti di pretrattamento.
  - 7.5. L'Ente competente ha facoltà di imporre che scarichi parziali contenenti metalli e non metalli tossici (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Se e Zn) vengano sottoposti a un trattamento parziale a piede di reparto.
  - 7.6. I limiti di accettabilità degli scarichi non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque appositamente prelevate allo scopo.
  - 7.7. Gli insediamenti produttivi dovranno tenere rigorosamente separati gli scarichi di acque meteoriche da quelli di acque inquinate di qualunque origine, comprese quelle meteoriche contaminate, secondo quanto descritto nell'art. 5.2.
  - 7.8. Le acque non inquinate (meteoriche, di raffreddamento) provenienti dagli insediamenti produttivi dovranno essere scaricate, in linea di principio, in recapiti diversi dalla rete fognaria; tale scarico resta comunque subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente, che ne prescrive le modalità così da assicurare comunque la possibilità di controllo.
  - 7.9. Tutti gli scarichi di acque di rifiuto comunque inquinate, dovranno, per ciascuna utenza produttiva, essere raccolti in un unico collettore di scarico che viene definito collettore di allacciamento.
  - 7.10. Il collettore di allacciamento dovrà essere dotato di un pozzetto per la misura della portata ed il prelievo dei campioni, che dovrà essere ubicato entro i limiti della proprietà privata ed a valle di qualsiasi eventuale impianto di pretrattamento. L'ubicazione del pozzetto dovrà essere tale da consentire al personale dell'Ufficio Tecnico un agevole accesso dall'esterno. Il pozzetto di misura sarà dotato di un chiusino con serratura o lucchetto, le cui chiavi saranno consegnate all'Ente che potrà in ogni momento porne i propri sigilli e vietarne l'apertura.
  - 7.11. E' ammessa la riunione di più scarichi di utenze produttive prima dell'immissione nel collettore recipiente, nei casi in cui particolari condizioni topografiche e urbanistiche lo rendano tecnicamente conveniente. Per ciascuna utenza dovrà comunque essere realizzato un unico distinto collettore di allacciamento, dotato di pozzetto di misura di cui al comma precedente, in modo che rimanga assicurata la possibilità di controllo di ciascun

singolo scarico; soltanto a valle di quest'ultimo è ammessa l'immissione nel collettore di collegamento con la fognatura comunale, comune anche ad altre utenze.

- 7.12. Qualora il collettore di raccolta di uno o più scarichi attraversi proprietà private, sussiste l'obbligo della costituzione di una "servitù di fognatura" a favore degli utenti del collettore, che vi potranno in ogni momento accedere per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione, fatti salvi i diritti dei terzi.
- 7.13. Gli utenti produttivi esistenti, che siano dotati di reti fognarie miste, dovranno predisporre prima della immissione nella pubblica fognatura un sistema di misura atto a registrare il valore della massime portate defluenti: il valore ottenuto come media dei cinque valori più alti registrati nell'arco di ogni anno, sarà utilizzato come valore della portata massima oraria da introdurre nel computo della tariffa.
- 7.14. Il sistema di misura dovrà essere preventivamente approvato dall'Ufficio Tecnico dell'Ente. In mancanza del sistema di misura, il valore della portata massima verrà stabilito in base alla superficie complessiva dell'insediamento produttivo (aree a verde comprese) ed in funzione di un valore di 0.08 mc/h per metro quadrato.

### SEZIONE III - DOMANDA E AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO

#### **ART. 8 - Richiesta di autorizzazione all'allacciamento - Utenze civili**

- 8.1. Per tutti gli scarichi di origine civile, che per quanto stabilito sopra hanno l'obbligo dell'allacciamento in fognatura, dovrà comunque essere rivolta all'Ente, da parte dell'utente interessato, espressa richiesta di autorizzazione allo scarico.
- 8.2. La *domanda di allacciamento* alla fognatura deve essere presentata all'Ente ed in essa deve essere dichiarato quanto segue:
- generalità del proprietario dello stabile, dell'amministratore condominiale o dei condomini con indicazioni delle rispettive quote di proprietà,;
  - indicazione della cubatura dello stabile, della superficie complessiva coperta, della superficie complessiva scoperta, del numero dei locali (servizi esclusi) e del numero dei servizi igienici;
  - indicazioni della o delle fonti di approvvigionamento idrico dello stabile (acquedotto comunale o consortile, pozzi, cisterne);

- elenco delle eventuali attività commerciali, artigianali, di prestazione di servizio con scarichi civili;
- elenco e sommaria descrizione di eventuali manufatti di pretrattamento dei liquami esistenti, quali: fosse biologiche, piccoli impianti di depurazione, ecc.;
- indicazione dei punti di recapito degli scarichi (fognature, corso d'acqua superficiale, suolo);
- estremi del certificato di abitabilità/agibilità se già rilasciato dall'Ente;

All'istanza deve essere allegato, qualora necessario, il progetto dei manufatti e delle opere di canalizzazione per il collegamento degli scarichi dello stabile alla pubblica fognatura, completo dei seguenti allegati:

- relazione tecnica in cui siano descritte le opere (indicando dettagliatamente le dimensioni della rete e dei manufatti) e i materiali impiegati;
- planimetria in scala non inferiore a 1:200 dello stabile e sue adiacenze, delle canalizzazioni e dei manufatti relativi esistenti all'interno della proprietà, da modificare e non, delle nuove canalizzazioni e dei relativi dati.

Tale progetto deve essere compilato e firmato da un Ingegnere, un Architetto o un Geometra o titolo equipollente, regolarmente iscritto nel rispettivo Albo Professionale, in relazione alle specifiche competenze. Al fine di agevolare la compilazione delle domande di allacciamento, l'Ente distribuirà appositi moduli.

8.3. L'Ente Gestore, mano a mano che procedono i lavori di successivo ampliamento della fognatura civile o di allacciamento ai condotti già esistenti, invita con comunicazione scritta tutti i potenziali utenti a presentare domanda di allacciamento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Dovranno essere chiaramente indicati, in particolare, i provvedimenti previsti per adeguare l'allacciamento alle prescrizioni del presente regolamento sia nel caso di scarichi già collegati alla fognatura pubblica sia nel caso di nuovi allacciamenti.

8.4. Ferme restando le disposizioni di obbligo per l'allacciamento, i proprietari delle strade e piazze private sono obbligati alla costruzione della fognatura civile lungo le strade e le piazze stesse ed al suo allacciamento alla fognatura comunale. Per tali fognature private dovrà essere previsto lo stesso sistema adottato per la fognatura recipiente.

Il termine prescritto per l'esecuzione delle opere è di un anno a partire dalla notifica dell'Ente dell'obbligo di allacciamento, salvo altra specifica disposizione. Entro lo stesso termine dovranno essere realizzati anche gli allacciamenti di tutti gli stabili fronteggianti le medesime strade e piazze.



Anche in questo caso, qualora i proprietari interessati non provvedano alla realizzazione delle opere entro i termini stabiliti, l'Ente provvederà d'ufficio secondo quanto previsto all'art. 14 del presente Regolamento.

#### **ART. 9 - Richiesta di autorizzazione all'allacciamento - Utenze produttive**

- 9.1. Qualora non diversamente provveduto ai sensi della Legge 10/05/76 n. 319 e 24/12/79 n. 650, i complessi produttivi dovranno allacciarsi alle reti di raccolta e convogliamento previa autorizzazione dell'Ente Gestore. Per ottenere l'autorizzazione allo scarico dovranno presentare dapprima la *domanda di allacciamento*, secondo le modalità di seguito riportate.
- 9.2. L'Ente Gestore accetta nelle fognature gli scarichi provenienti dalle attività produttive purché, a suo giudizio, siano compatibili con il regolare funzionamento sia della rete dei collettori che dell'impianto di trattamento.
- 9.3. L'autorizzazione allo scarico può in qualsiasi epoca essere soggetta all'imposizione di particolari prescrizioni da parte dell'Ente Gestore ad integrazione di quelle contenute nel presente Regolamento, qualora dallo scarico possa derivare danno alle persone o alle cose, pregiudizio all'igiene pubblica, serio aggravio degli oneri manutentori e di gestione delle canalizzazioni di fognatura interessate o all'impianto di trattamento.
- 9.4. La *domanda di allacciamento* deve essere presentata all'Ente ed in essa deve essere dichiarato quanto segue:
  - la ragione sociale e l'indirizzo esatto della ditta;
  - le generalità e l'indirizzo del titolare e del legale rappresentante della ditta, nonché il codice fiscale della stessa;
  - gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'insediamento produttivo;
  - il numero degli addetti impiegati;
  - una descrizione esplicitiva sommaria dei cicli produttivi della azienda con l'indicazione degli scarichi in rapporto al tipo di lavorazione;
  - i quantitativi d'acqua consumati giornalmente e globalmente nel corso di un anno solare e i quantitativi d'acqua per la quale si richiede l'immissione in fognatura a stima dei responsabili della Ditta o desunti dallo strumento di misura eventualmente installato;

- la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate: nel caso di approvvigionamento idrico autonomo indipendente, dovranno precisare per ciascun pozzo quanto previsto dalla circolare regionale n. 45 del 10 giugno 1981;
- l'esistenza o la proposta di installazione di impianti di pretrattamento, allegando accurata descrizione.
- estremi del certificato di agibilità se già rilasciato dall'Ente;

All'istanza deve essere allegato, qualora necessario, il progetto dei manufatti e delle opere di canalizzazione per il collegamento degli scarichi dello stabile alla pubblica fognatura, completo dei seguenti allegati:

- relazione tecnica in cui siano descritte le opere (indicando dettagliatamente le dimensioni della rete e dei manufatti), i materiali impiegati e la descrizione delle eventuali apparecchiature previste, i calcoli di dimensionamento idraulico e di processo delle eventuali opere di pretrattamento previste; i rendimenti di depurazione ed i quantitativi di fango ed altri residui (con le relative caratteristiche) che si prevede di ottenere con il pretrattamento, e ogni altra indicazione utile a definire la caratteristica delle opere in genere;
- planimetria in scala non inferiore a 1:200 del complesso produttivo, su cui siano riportate le reti di fognatura interna, separatamente per le acque meteoriche o comunque non inquinate e per le acque di processo, dei servizi e simili di cui si richiede l'allacciamento, nonché l'ubicazione e le dimensioni dei condotti di scarico esistenti e previsti. Dalla planimetria dovrà chiaramente risultare l'ubicazione dell'immissione nel collettore comunale, da concordarsi con l'Ente preventivamente. All'istanza deve inoltre essere allegata una dichiarazione resa e firmata dal legale rappresentante della Ditta, con cui si accettano incondizionatamente le prescrizioni relative all'uso, utilizzo e manutenzione delle opere di allacciamento fissate dal presente Regolamento.

Tale progetto deve essere compilato e firmato da un Ingegnere, un Architetto o un Geometra o titolo equipollente, regolarmente iscritto nel rispettivo Albo Professionale, in relazione alle specifiche competenze. L'istanza deve contenere esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della Ditta. Al fine di agevolare la compilazione delle domande di allacciamento, l'Ente distribuirà appositi moduli.

9.5. L'Ente Gestore si riserva di effettuare eventuali sopralluoghi e di richiedere altri dati prima di concedere l'autorizzazione predetta.

- 9.6. Eventuali domande di allacciamento di scarichi aventi valori superiori a quelli previsti nel presente Regolamento, verranno valutati dall'Ente che, in caso di favorevole accoglimento della domanda, concederà l'autorizzazione all'allacciamento imponendo le eventuali prescrizioni ritenute necessarie.
- 9.7. E' facoltà dell'Ente, sentiti gli utenti interessati, dettare criteri per la disciplina e la razionalizzazione dei cicli produttivi allo scopo di favorire il convogliamento e la depurazione degli scarichi, di risparmiare ed eventualmente di recuperare l'acqua impiegata, di recuperare sottoprodotti della lavorazione e degli eventuali impianti di pretrattamento.
- 9.8. Resta comunque salva la facoltà dell'Ente di stabilire tariffe di utenza differenziata in funzione dei cicli di trattamento adottati.
- 9.9. In caso di approvvigionamento autonomo, su ciascun pozzo dovranno essere installati, a cura e spese dell'utente, idonei strumenti di misura. Tali strumenti saranno sigillati a cura dell'Ufficio Tecnico dell'Ente che potrà sempre accedervi durante i normali orari lavorativi.

Tutti gli utenti, sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi di acqua che non comportino scarichi in fognatura, potranno chiedere all'Ufficio Tecnico di accertare e quantificare tali usi, con modalità da definirsi caso per caso. Le spese di tali accertamenti, delle installazioni e dell'esercizio di eventuali dispositivi di misura accessori, saranno totalmente a carico dei singoli utenti.

#### **ART. 10 - Titolarità dell'autorizzazione allo scarico**

- 10.1. La titolarità dell'autorizzazione all'allacciamento rilasciata secondo quanto disposto, s'intende attribuita all'azienda nella persona del titolare o legale rappresentante dell'azienda stessa, che se ne assumono gli obblighi ed i diritti. In caso di sostituzione del legale rappresentante, permane la titolarità dell'allacciamento a favore e carico dell'azienda stessa fatto salvo l'obbligo di tempestiva comunicazione formale della sostituzione all'Ente.

## **ART. 11 - Modifica dell'approvvigionamento o delle attività produttive**

11.1. Gli utenti che modifichino le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, dovranno darne tempestiva comunicazione scritta all'Ente gestore.

11.2. I responsabili degli insediamenti produttivi che, dopo aver ottenuto autorizzazione all'allacciamento intendano effettuare ristrutturazioni, ampliamenti o modifiche dei loro cicli produttivi tali da determinare modifiche delle caratteristiche qualitative o quantitative delle proprie acque, nel senso qui di seguito indicato, debbono darne preventiva comunicazione all'Ente richiedendo una nuova autorizzazione all'allacciamento.

Tale disposizione si applica quando:

- la portata scaricata giornalmente superi di oltre il 25% il valore dichiarato nella domanda di allacciamento;
- il carico giornaliero o la concentrazione media di uno o più dei principali inquinanti superi di oltre il 10% quello originario;
- venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio dell'Ente modifichino in misura sensibile l'apporto d'inquinamento attribuibile al complesso produttivo. Resta in ogni caso l'obbligo di rispettare i limiti indicati nelle tabelle di accettabilità.

Qualora non venga concessa la nuova autorizzazione all'allacciamento, o se i responsabili produttivi non accettano le condizioni proposte dall'Ente, il recesso dell'utente verrà regolato dalle disposizioni di cui all' Art. 19.

11.3. Qualora al verificarsi dei casi precedentemente detti si accompagnino modifiche dell'attività produttiva, tali da determinare cambiamenti delle caratteristiche degli scarichi, nel senso specificato, la domanda di subentro e di rinnovo dovrà essere formulata con le modalità concernenti il rilascio di nuove autorizzazioni. Qualora non si verifichino tali condizioni, sarà sufficiente che la domanda contenga le seguenti indicazioni:

- nuova ragione sociale dell'azienda;
- generalità ed indirizzo del titolare o del legale rappresentante;
- dichiarazione che alla trasformazione della forma sociale non si accompagnino modifiche dell'attività produttiva nel senso precedentemente specificato;
- dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di competenza del precedente titolare dell'autorizzazione all'allacciamento.

## SEZIONE IV - ESECUZIONE, COLLAUDO ED ESERCIZIO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

### **ART. 12 - Esecuzione delle opere di allacciamento**

- 12.1. Le opere di allacciamento ai collettori, comprese gli eventuali impianti di pretrattamento, all'interno delle proprietà private sono a completa ed integrale cura e spesa del proprietario dell'insediamento interessato. Per quanto riguarda le utenze civili, tali opere dovranno essere conformi alle schede tecniche di cui agli allegati al presente Regolamento.
- 12.2. Il collettore di collegamento fra il limite della proprietà e l'immissione nella fognatura, essendo in suolo pubblico, viene di norma eseguito direttamente dall'Ente Gestore o sotto stretta sorveglianza dello stesso. La spesa relativa, che rimane a carico del proprietario, gli sarà notificata per iscritto, a lavori ultimati, dall'Ente. La notifica indicherà anche i tempi e le modalità di pagamento. Avverso l'elenco degli importi fatturati, l'interessato potrà presentare ricorso all'Ente entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione.
- 12.3. L'Ente, per quanto di sua competenza, potrà autorizzare, con specifica dichiarazione scritta, l'esecuzione delle opere di allaccio in sede pubblica direttamente da parte degli utenti privati; in questo caso il privato provvederà direttamente a liquidare all'impresa esecutrice gli importi dovuti.
- 12.4. La sede stradale, manomessa per l'esecuzione delle opere di cui sopra, dovrà essere perfettamente ripristinata da parte di chi ha effettuato i lavori; analogamente dovranno essere ripristinati gli eventuali sottoservizi incontrati e temporaneamente intercettati. Le spese relative a tali ripristini sono pure a carico del proprietario dell'insediamento interessato all'allacciamento.

### **ART. 13 - Collaudo delle opere di allacciamento e attivazione dello scarico**

- 13.1. terminate le opere di allacciamento l'utente, sia esso produttivo che civile, dovrà darne immediata comunicazione all'Ente, chiedendo il permesso di attivazione dello scarico.
- 13.2. L'Ente potrà disporre l'esecuzione di un collaudo tecnico da parte dell'Ufficio Tecnico e di un controllo chimico sulla qualità delle acque scaricate, entro il termine massimo di 3 (tre) mesi dalla comunicazione da parte dell'utente.

- 13.3. In sede di collaudo i tecnici dell'Ente verificheranno la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni del progetto approvato. Qualora essi riscontrassero differenze ritenute non giustificate e comunque non accettabili, segnaleranno tale circostanza all'Ente, che inviterà l'utente interessato ad adeguare le opere al progetto, o ad adottare altre soluzioni concordate e ritenute valide, stabilendo il termine entro il quale dovranno essere eseguiti i lavori relativi. Si ripeterà quindi la procedura sopra indicata.
- 13.4. L'attivazione dello scarico è subordinata a comunicazione scritta da parte dell'Ente all'utente. Nel caso in cui trascorrono i 3 (tre) mesi dalla comunicazione da parte dell'utente dell'apprestamento delle opere, senza che l'Ente abbia inviato tale comunicazione, dovrà ritenersi tacitamente concessa l'attivazione dello scarico.
- 13.5. Ogni allacciamento attivato senza rispettare le norme di cui sopra, sarà considerato abusivo e passibile quindi di sanzioni amministrative, da stabilirsi da parte dell'Ente, fatta salva ogni ulteriore disposizione di legge in merito.
- 13.6. Le spese per l'esecuzione del collaudo tecnico sono a carico del titolare dello scarico.

#### **ART. 14 - Esecuzione d'Ufficio del progetto e delle opere di allacciamento**

- 14.1. Trascorsi i termini indicati dall'Ente, per l'esecuzione degli allacciamenti relativi agli utenti civili e per gli utenti produttivi, l'Ente potrà procedere d'ufficio, a spese degli utenti inadempienti, alla compilazione del progetto delle opere di allacciamento e di eventuale pretrattamento nonché del preventivo comprendente:
- il costo delle opere che dovranno essere eseguite, compresi gli scavi ed il ripristino delle strade, sulla base dei prezzi determinati dall'Ente Gestore;
  - i diritti per spese tecniche e progettuali;
  - i termini concessi per l'inizio e il completamento delle opere di allacciamento.
- Il progetto e il preventivo di spesa sarà notificato agli utenti interessati, che dovranno provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni a risarcire le spese tecniche e progettuali.
- 14.2. Trascorso il termine concesso per l'esecuzione delle opere, l'Ente ha la facoltà di disporre l'esecuzione d'Ufficio tramite impresa di sua fiducia, ferma restando ogni altra eventuale disposizione di Legge, anche a carattere penale.
- Le spese per l'esecuzione delle opere, come risultanti da certificati di pagamento all'impresa incaricata, vengono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate del

15% per le spese generali. Di tale addebito viene data comunicazione scritta all'utente che nel termine di 30 (trenta) giorni può far pervenire per iscritto ricorso all'Ente.

#### **ART. 15 - Manutenzione delle opere di allacciamento**

- 15.1. I tratti dei condotti di allacciamento privati alle canalizzazioni della rete in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione e pulizia da parte dell'Ente secondo un programma stabilito dall'Ufficio tecnico dell'Ente stesso. I privati sono comunque tenuti a richiedere interventi straordinari non appena avvertano disturbi nei condotti di allacciamento.
- 15.2. La manutenzione e pulizia delle fognature interne alle proprietà private e dei manufatti connessi sono affidate ai proprietari, che sono pertanto responsabili. del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, la impermeabilità dei condotti e simili.

#### **ART. 16 - Ispezioni e controlli**

- 16.1. Tutti gli scarichi, civili e produttivi, devono essere resi accessibili, tramite un pozzetto d'ispezione e campionamento, all'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione; tale punto deve essere situato a valle di un qualsiasi impianto di pretrattamento e subito a monte del punto di immissione nel corpo ricettore.
- 16.2. Il pozzetto di ispezione e prelievo dovrà essere realizzato per tutte le acque usate NON di origine meteorica, prima del collegamento con le acque bianche (piovane) e sempre all'interno della proprietà. Dopo la confluenza di queste, sarà realizzato l'allacciamento alla fognatura comunale o direttamente alla tubazione o al più vicino pozzetto di collegamento.
- 16.3. L'Ufficio Tecnico dell'Ente, in ottemperanza al comma 5 dell'art. 9 della Legge 10/05/76 n. 319, è autorizzato a disporre tutte le ispezioni che ritenga necessarie all'interno degli insediamenti produttivi, per l'accertamento delle condizioni che danno luogo agli scarichi, per la verifica della rete di fognatura interna ed esterna, fino all'allacciamento alle canalizzazioni di rete; ciò in particolare per il controllo dei limiti di accettabilità imposti.
- 16.4. Le funzioni di vigilanza e di controllo saranno direttamente svolte, per quanto di competenza, dall'Ente.

16.5. L'Ente può imporre l'installazione di strumenti adeguati per il controllo automatico degli scarichi pericolosi. Le spese per le installazioni, la manutenzione e la gestione delle stesse, sono a carico dell'azienda che ha la responsabilità della loro efficienza continua.

#### **ART. 17 - Responsabilità degli utenti**

17.1. L'autorizzazione concessa dall'Ente non comporta in alcun modo una assunzione di responsabilità circa l'idoneità delle opere di allacciamento o degli eventuali impianti di pretrattamento atti ad assicurare adeguate condizioni di funzionamento ed il rispetto dei limiti di accettabilità. Tale responsabilità resta quindi di esclusiva competenza degli utenti.

17.2. Gli utenti produttivi e civili garantiscono l'Ente contro tutti i danni che si dovessero verificare in seguito a difettosa installazione, manutenzione o utilizzazione della rete di fognatura interna, degli impianti di pretrattamento, delle opere di allacciamento, anche in seguito a tardiva denuncia di disturbo nei condotti di allacciamento. Per danni conseguiti dall'abusiva immissione nella fognatura di acque di rifiuto aventi caratteristiche non compatibili con i limiti di accettabilità previsti o con quanto stabilito in Sezione II, l'utente resta responsabile anche qualora il danno si verifichi a distanza di tempo dal fatto.

#### **ART. 18 - Rifusione dei danni alle infrastrutture**

18.1. Qualsiasi danno alle infrastrutture comunali causato da manomissioni, trascuratezza o trasgressioni al presente Regolamento o da qualsiasi altra causa imputabile all'utente, sarà riparato a cura dell'Ente.

18.2. Le spese relative, maggiorate del 15% per spese generali, saranno addebitate ai responsabili del danno. Di tale addebito sarà data comunicazione scritta all'utente che entro 30 (trenta) giorni avrà il diritto di presentare ricorso all'Ente.



## **ART. 19 - Revoca dell'autorizzazione e recesso**

19.1. L'autorizzazione all'allacciamento alla rete di fognatura può essere revocata dall'Ente in caso di reiterate infrazioni al presente Regolamento, in particolare quando si verificano le seguenti circostanze:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente imposte dall'Ente successivamente alla firma della convenzione, secondo quanto indicato;
- inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento;
- non osservanza delle prescrizioni relative alle modifiche dei cicli produttivi concordate con le parti interessate a norma del punto sulla disciplina;
- modifiche dei cicli produttivi che comportano dei cambiamenti delle caratteristiche dello scarico nel senso specificato, senza che ne sia stata data comunicazione all'Ente nei tempi e nei modi previsti;
- effettuazione delle modifiche di cui al punto precedente senza che si sia adempiuto alle procedure con le modalità previste dal punto stesso.

19.2. Qualora si verificano alcune di tali infrazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Regolamento, l'Ente ingiunge per iscritto all'utente responsabile di adeguarsi alle prescrizioni regolamentari entro un termine da stabilirsi caso per caso, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni.

19.3. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Ente revoca l'autorizzazione, ingiungendo di cessare lo scarico entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali dà disposizione all'Ufficio Tecnico di provvedere all'interruzione dell'allacciamento.

19.4. Contro la decisione dell'Ente è ammesso ricorrere entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, nei modi previsti dalla legge.

19.5. Qualora l'utente intenda cessare l'attività che produce discarichi inquinanti, dovrà essere inviata all'Ente comunicazione di recesso.

## SEZIONE V - ASPETTI TRIBUTARI E SANZIONI

### **ART. 20 - Tariffe sulle acque di scarico**

- 20.1. In materia di scarichi civili l'Ente provvederà ad applicare le tariffe o altri diritti stabiliti da Leggi statali e regionali.
- 20.2. In materia di scarichi degli insediamenti produttivi, l'Ente provvederà ogni anno a stabilire i parametri di costo da utilizzare nel calcolo delle tariffe, secondo i criteri delle Leggi statali e regionali.
- 20.3. La portata annua scaricata, in assenza di idoneo misuratore di portata, resta definita nella misura dell'100% della portata prelevata.

### **ART. 21 - Sanzioni**

- 21.1. Per l'inosservanza delle norme previste dal presente Regolamento, a norma di quanto stabilito dall'articolo 65 della L.R. n. 33 del 16.04.1985, si applicano le seguenti sanzioni:
- da £ 300.000 a £ 3.000.000.
- Qualora dall'inosservanza delle norme dovesse derivare situazione di grave pericolo o grave peggioramento della qualità dell'ambiente, le suddette sanzioni sono triplicate.
- 21.2. Le entrate derivate da sanzioni applicate in materia di inquinamento idrico, sono utilizzate dall'Ente Comunale unicamente per il miglioramento dei servizi di fognatura e depurazione previsti dalla L. 10.05.1976, n. 319.
- 21.3. Tali sanzioni sono soggette ad aggiornamento biennale da parte della Giunta Regionale sulla base dell'indice ISTAT del costo medio della vita.
- 21.4. Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla L. 24.11.1981, n. 689 e, in quanto compatibili, alla L.R. 28.01.1977, n. 10.
- 21.5. Fatte salve le sanzioni previste dalla L. 10.05.1976, n. 319 e successive modifiche, alle contravvenzioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano altresì gli articoli 106 e seguenti della L.C.P., T.U. 383/34 e l'art. 17 del TULPS, di cui al R.D. n. 773 ove applicabili e fatto salvo per l'Ente il diritto alla rifusione dei danni.

## **ART. 22 - Norme transitorie**

- 22.1. La Giunta Comunale, attraverso apposito atto deliberativo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento ed in esecuzione dello stesso, provvede a fornire chiare indicazioni in merito alla progettazione e realizzazione delle opere di allacciamento alla rete di fognatura comunale, comprensive di indicazioni sulla scelta e sull'impiego dei materiali e di schemi di smaltimento delle acque reflue, ed alle modalità di calcolo e di applicazione delle tariffe relative al servizio di fognatura e depurazione alle attività produttive ai sensi della vigente normativa.
- 22.2. Fino all'entrata in funzionamento della rete di fognatura e depurazione comunale, la Giunta Comunale potrà autorizzare lo scarico in fognatura senza che vengano applicate le tariffe o i diritti di cui al precedente art. 20 e relative alla sola depurazione, purché i parametri di scarico rispettino i valori stabiliti per lo scarico in acque superficiali.

*UTC/AM:RegFOGNATURA.doc*